

LE PAROLE DEL CREDITO

Selezione delle parole ed elaborazione delle definizioni: Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione in collaborazione con l'Area di Governo del Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo

Vignette: Matteo Notaro

Impostazione grafica: Zeranta Edutainment

LE PAROLE DEL CREDITO

Gentile lettore,

questo e-book è parte di un progetto di educazione finanziaria che il Museo del Risparmio vuole dedicare agli adulti. Si tratta di una collana di breviari che propongono spiegazioni concise e chiare di alcune parole relative al mondo del credito, del rischio e della finanza. Parole usate quotidianamente nelle decisioni di spesa, nella gestione del patrimonio e spesso associate a significati nebulosi e a sensazioni di forte preoccupazione ed ansia.

Abbiamo cercato di tradurre, in modo tecnicamente corretto e comprensibile, alcuni concetti utili per chi vuole fare scelte gestionali consapevoli. L'associazione di una vignetta a ciascuna parola è un innocente escamotage per far nascere un sorriso sulle labbra del lettore ed invogliarlo a continuare nella lettura. Speriamo così di riuscire a sdrammatizzare temi complessi che spesso, ricorrendo ad un gergo specialistico, sono percepiti come impossibili da comprendere. Mi auguro che questo e-book sia uno stimolo per approfondire una materia che viene di solito rappresentata come noiosa, ma che noiosa non è.

Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno messo a disposizione competenze ed entusiasmo per portare a termine il primo "capitolo" di questo progetto.

Giovanna Paladino

Direttore e curatore del Museo del Risparmio di Torino.

LE PAROLE DEL CREDITO

Sommario

1. Attività finanziarie deteriorate
2. Centrale rischi
3. Consolido
4. Fattori mitiganti
5. Forme di finanziamento:
 - I. Fido autoliquidante
 - II. Fido continuativo
 - III. Fido isolato
 - IV. Fido per apertura di credito in cc
 - V. Fido transitorio
 - VI. Linea di credito di firma
 - VII. Mutuo Finanziamento a medio lungo termine
6. Garanzie personali e garanzie reali
7. Insolvenza
8. Merito Creditizio
9. Moratoria
10. Perdita attesa
11. Riscadenzamento
12. Rischio di credito
13. Standstill



1

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE

Le attività finanziarie deteriorate sono, secondo la definizione di Banca d'Italia, le attività per cassa (finanziamenti e titoli di debito) e "fuori bilancio" (garanzie rilasciate, impegni irrevocabili e revocabili a erogare fondi, ecc.) verso debitori che ricadono nella categoria dei "Non-performing" (ovvero i soggetti verso i quali la riscossione dei crediti è incerta sia in termini di rispetto della scadenza che per ammontare dell'esposizione). Tali attività, sempre secondo la classificazione recentemente adottata da Banca d'Italia, si dividono in 3 categorie:

1

INADEMPIENZE PROBABILI - UNLIKELY TO PAY

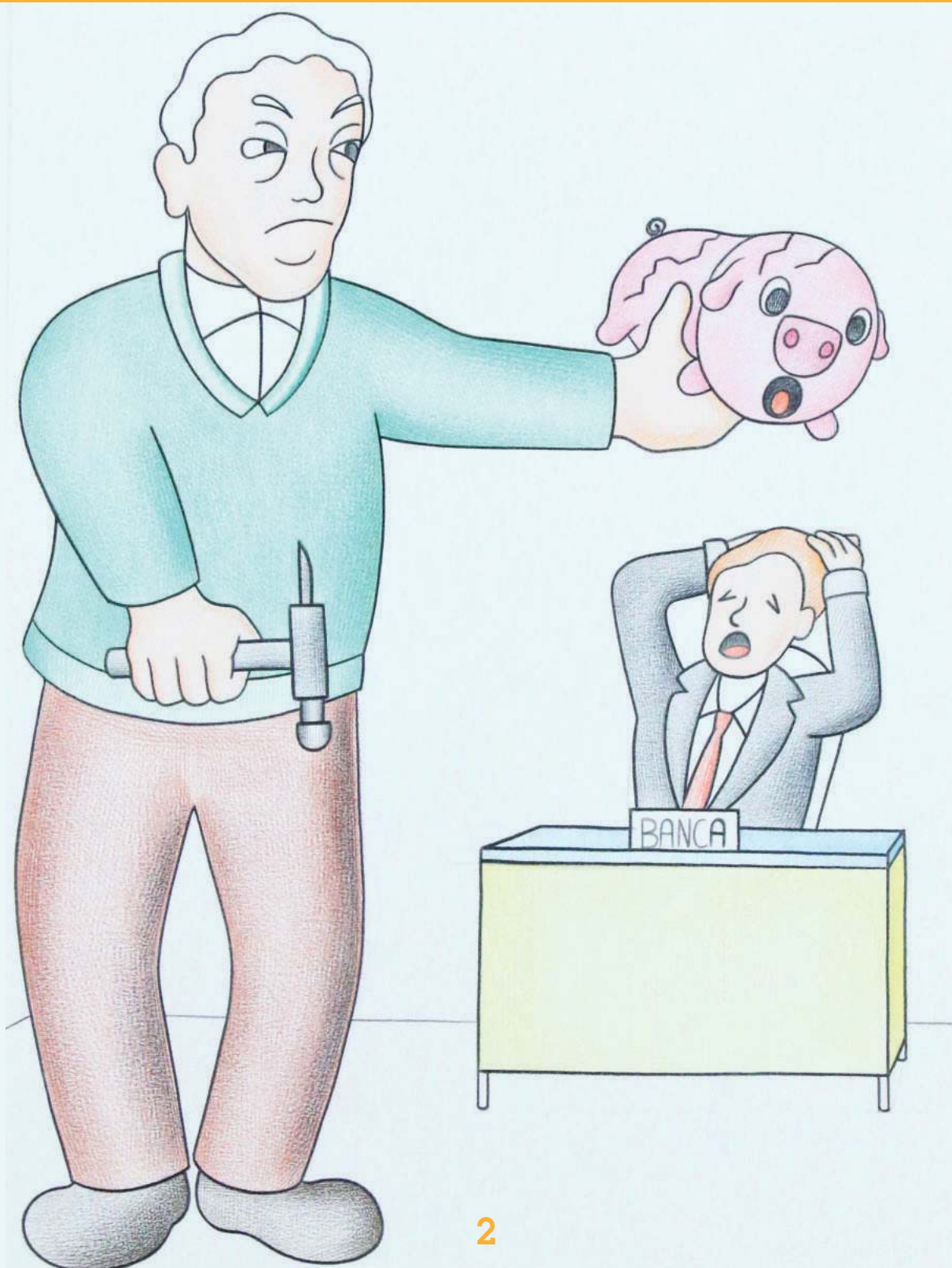
2

SOFFERENZE

3

ESPOSIZIONI SCADUTE/DETERIORATE-PAST DUE.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE



ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE

1

INADEMPIENZE PROBABILI - UNLIKELY TO PAY

Rientrano in tale categoria i crediti per i quali la banca ritenga improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente (capitale e interessi) alle proprie obbligazioni creditizie. Tale valutazione va operata in maniera indipendente dalla presenza di eventuali importi (o rate) scaduti e non pagati. Non è, pertanto, necessario attendere il sintomo esplicito di anomalia (il mancato rimborso), laddove sussistano elementi che implicano una situazione di rischio di inadempimento del debitore (ad esempio, una crisi del settore industriale in cui opera il debitore). La somma delle esposizioni per cassa e "fuori bilancio" verso un medesimo debitore che versa nella suddetta situazione è denominato "inadempienza probabile", salvo che non ricorrano le condizioni per la classificazione del debitore fra le sofferenze.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE



ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE

② SOFFERENZE

È la somma “delle esposizioni per cassa e fuori bilancio nei confronti di un soggetto in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate” dalla banca o da eventuali garanzie poste a presidio dell'esposizione.

ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE



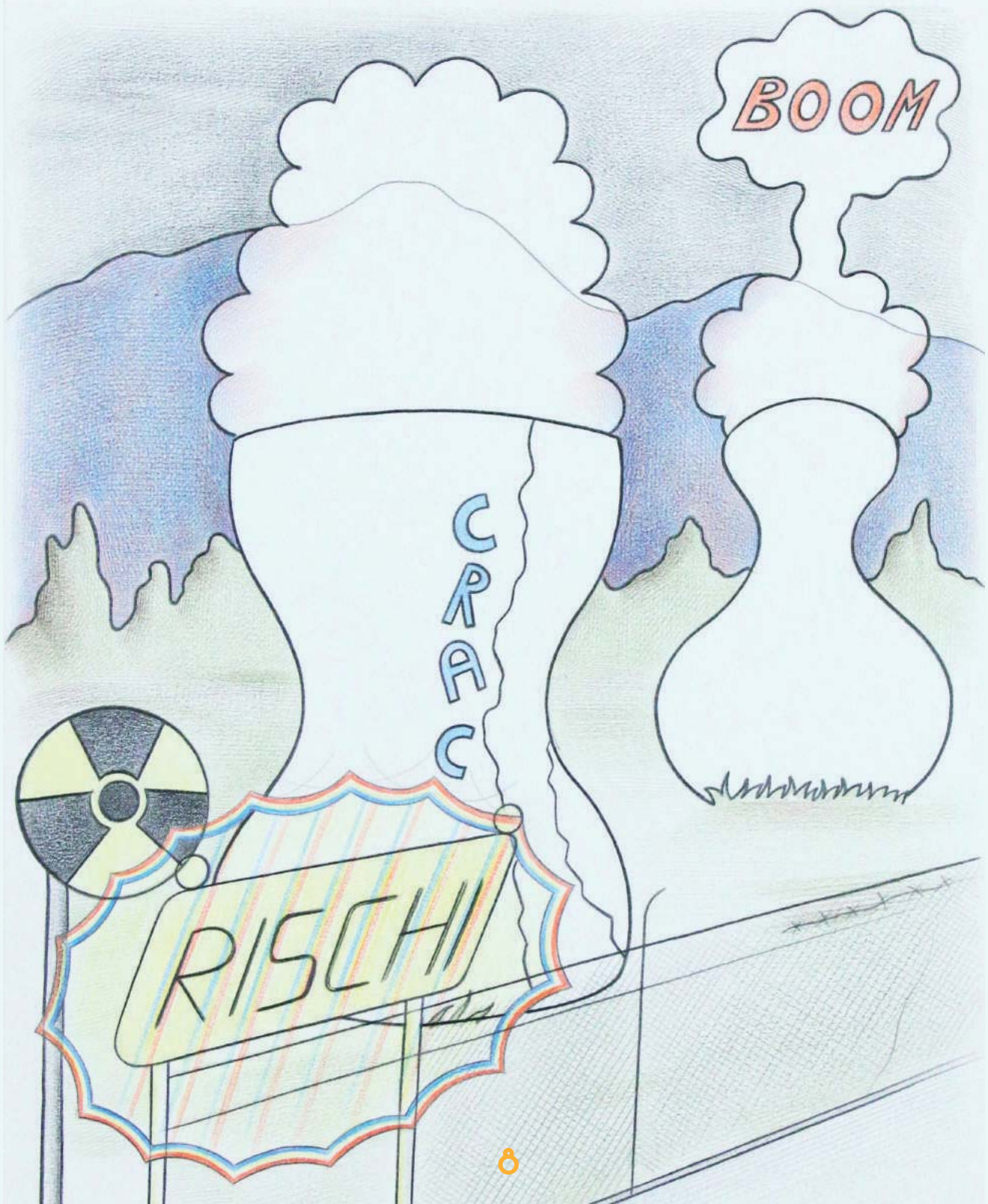
ATTIVITÀ FINANZIARIE DETERIORATE

3 ESPOSIZIONI SCADUTE/DETERIORATE PAST DUE:

Si tratta delle esposizioni per cassa diverse da quelle classificate tra le sofferenze o le inadempienze probabili che, alla data di riferimento della segnalazione, sono scadute. Le esposizioni scadute possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione.

2

CENTRALE DEI RISCHI



CENTRALE DEI RISCHI

Sistema informativo sull'indebitamento della clientela verso le banche e le società finanziarie. Gli intermediari comunicano mensilmente alla Banca d'Italia il totale dei crediti verso i propri clienti (i crediti pari o superiori a 30.000 euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo), e dall'altro lato la Banca d'Italia fornisce mensilmente agli intermediari le informazioni sul debito totale verso il sistema creditizio di ciascun cliente segnalato.

La Centrale dei Rischi ha l'obiettivo di:

- A) Migliorare il processo di valutazione del merito di credito della clientela.
- B) Innalzare la qualità del credito concesso dagli intermediari.
- C) Rafforzare la stabilità finanziaria del sistema creditizio.

3

CONSOLIDO



CONSOLIDO

Trasformazione del debito dal breve al lungo termine con definizione di nuovi termini di rimborso. Spesso tale fattispecie viene prevista negli accordi di ristrutturazione del debito per favorire il rafforzamento della struttura finanziaria aziendale.

4

FATTORI MITIGANTI

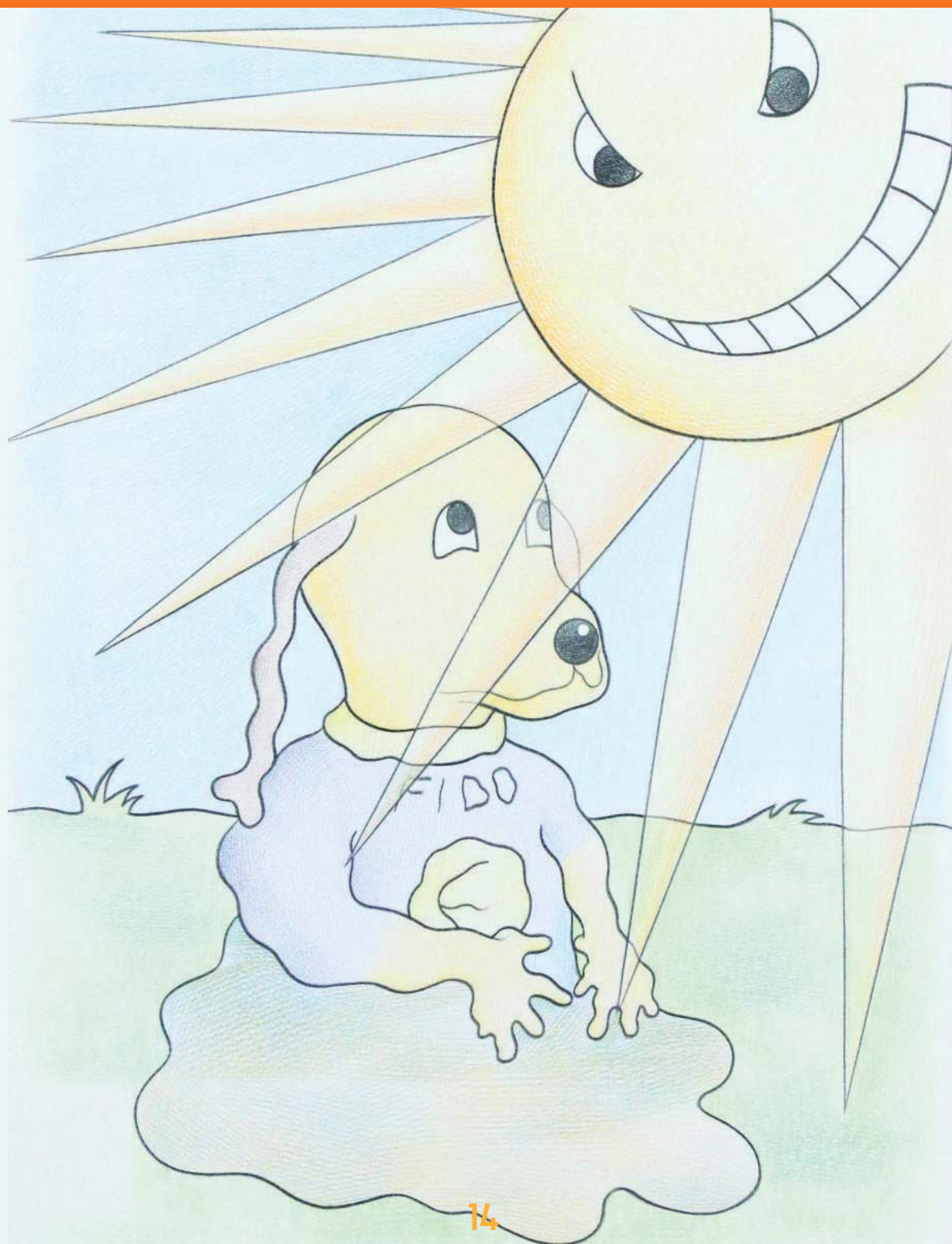


FATTORI MITIGANTI

Sono elementi, quali garanzie (sia di natura reale, quali le ipoteche e i pegni, che di natura personale, quali le fidejussioni), forme tecniche (ad esempio finanziamenti con natura autoliquidante, ovvero correlati a operazioni commerciali sottostanti, che ne garantiscono il rimborso, quale l'anticipo fatture) e covenants (clausole vincolanti per l'impresa poste a maggior tutela dei finanziatori), che contribuiscono a ridurre la perdita in caso di insolvenza, ovvero ad aumentare le possibilità di recupero del credito o la misura del credito recuperabile.

5

FORME DI FINANZIAMENTO



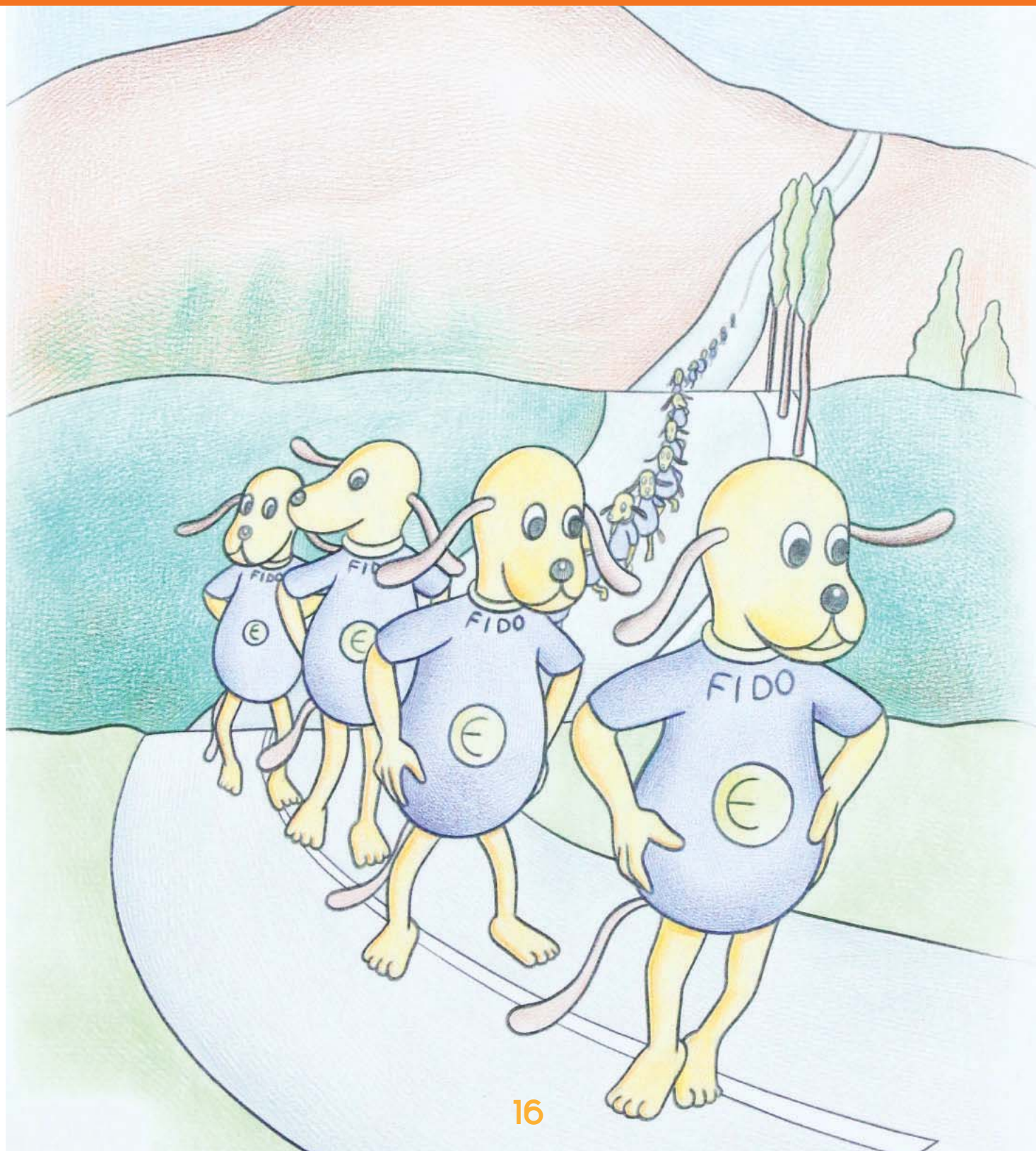
FORME DI FINANZIAMENTO

I. Fido autoliquidante

[anticipo su fatture/anticipo su contratto]

Affidamento correlato a operazioni commerciali sottostanti [fatture, contratti, etc], che consentono di individuare le fonti ed i tempi di rimborso, con un rischio attenuato per la Banca. L'anticipo fatture ad esempio fonda il proprio funzionamento sull'anticipo di una parte dell'importo delle fatture emesse. Se un'azienda dispone di una fattura emessa e non ancora incassata, può presentarla alla banca per chiedere un anticipo. L'importo anticipato verrà accreditato sul conto corrente dell'azienda per un periodo di tempo predeterminato [generalmente pari al tempo che è stato concesso al cliente per effettuare il pagamento], al termine del quale avverrà l'operazione di addebito della somma anticipata sul conto.

FORME DI FINANZIAMENTO



FORME DI FINANZIAMENTO

II. Fido continuativo

Affidamento che non ha una scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni. Nei confronti del beneficiario è valido “fino a revoca”. Ai fini interni deve essere annualmente oggetto di “rinnovo/revisione”.

FORME DI FINANZIAMENTO

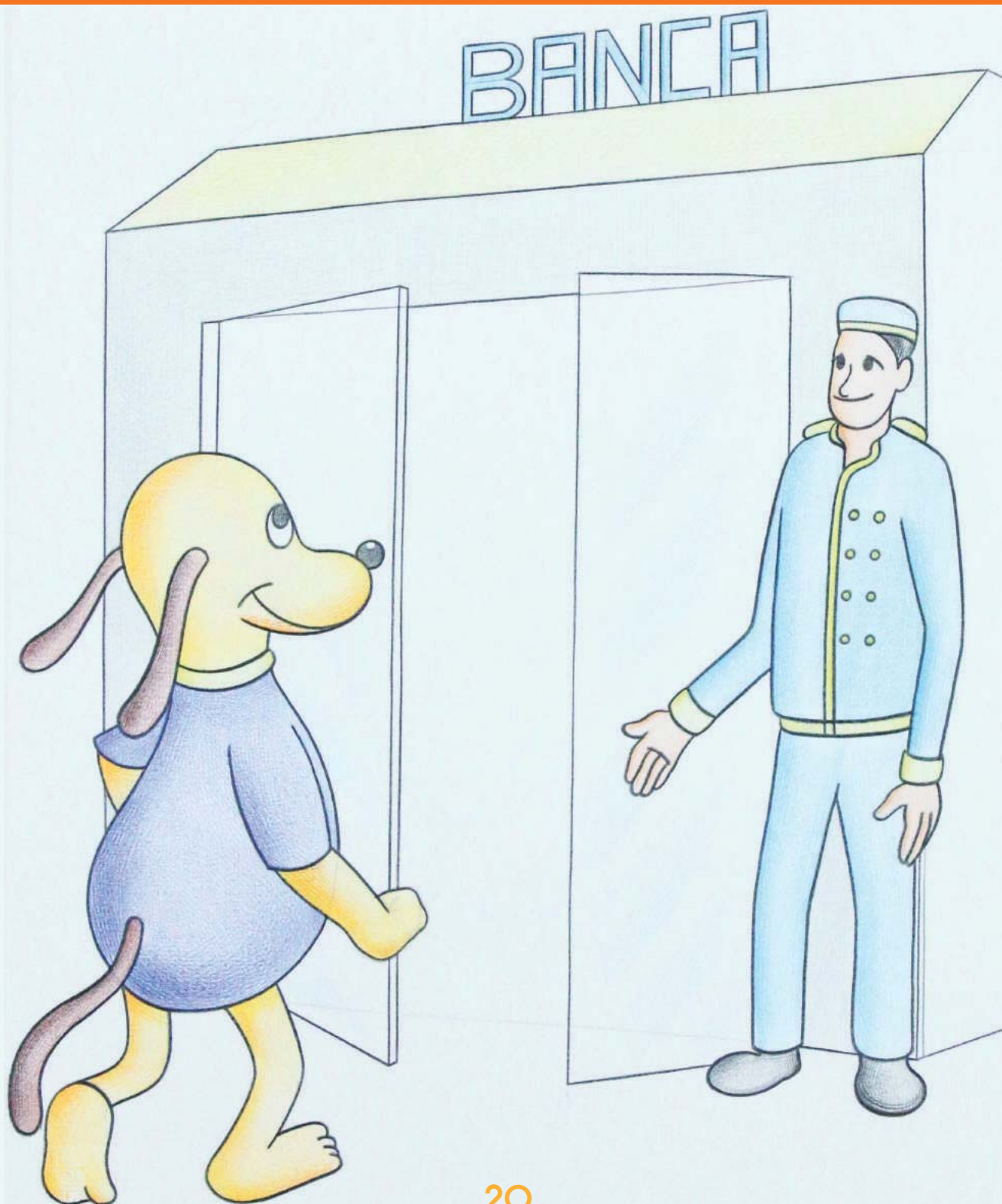


FORME DI FINANZIAMENTO

III. Fido isolato

Affidamento a scadenza determinata a fronte di una specifica operazione, con tempi e modalità di rientro predeterminati. L'affidamento non è di tipo "rotativo" e pertanto non è utilizzabile per altre operazioni.

FORME DI FINANZIAMENTO

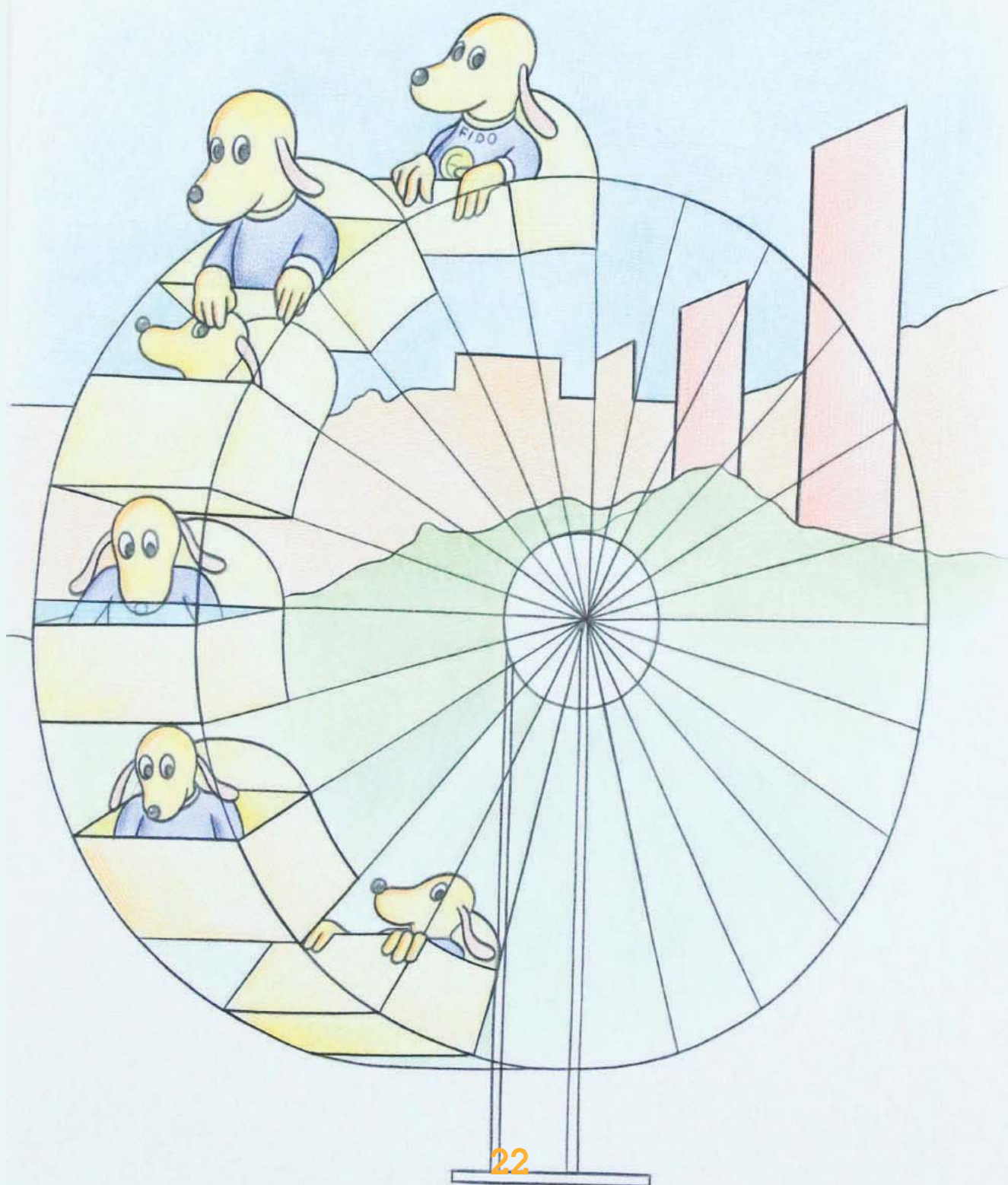


FORME DI FINANZIAMENTO

IV. Fido per apertura di credito in c/c

Contratto con il quale la banca s'impegna a mettere a disposizione una certa somma sul conto corrente del cliente, fino alla scadenza pattuita o a tempo indeterminato, dando quindi la possibilità al correntista di prelevare di più di quanto versato (ed entro i limiti del fido accordato), andando a debito con il saldo del conto. L'utilizzo della somma a disposizione potrà essere effettuato attraverso più prelevamenti, in base alle esigenze di liquidità del cliente, ed anche il reintegro delle somme utilizzate (con ripristino della disponibilità) potrà avvenire mediante più versamenti successivi. Gli interessi saranno pagati in sede di liquidazione del c/c e quindi, generalmente, con cadenza trimestrale.

FORME DI FINANZIAMENTO

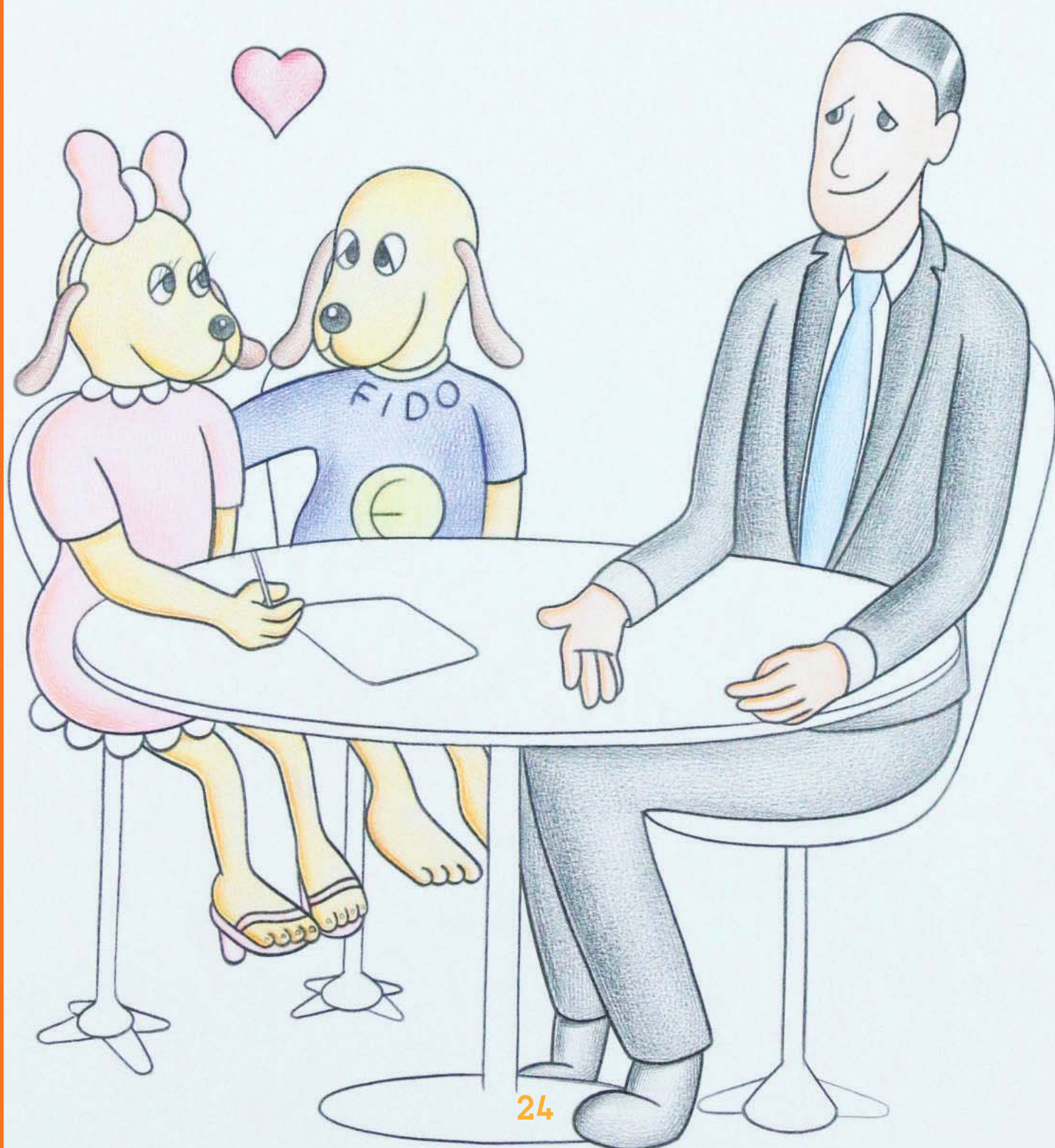


FORME DI FINANZIAMENTO

V. Fido transitorio

Affidamento a scadenza determinata, di tipo “rotativo” e quindi utilizzabile per più operazioni, fermo restando il rispetto della sua scadenza.

FORME DI FINANZIAMENTO



FORME DI FINANZIAMENTO

VI. Linea di credito di firma

Contratto con il quale la banca si impegna a garantire l'adempimento del suo cliente a favore di un terzo, percependo delle commissioni, generalmente calcolate in misura percentuale dell'impegno finanziario previsto. Pertanto l'effettivo esborso della somma di denaro a favore del terzo beneficiario, come contrattualmente previsto, si ha solo quando il cliente della banca non adempie l'obbligazione assunta nei confronti del terzo e la banca è pertanto chiamata a pagare al terzo beneficiario della garanzia, trasformando conseguentemente il credito di firma in un credito di cassa, che il cliente garantito dovrà rimborsare.

FORME DI FINANZIAMENTO



FORME DI FINANZIAMENTO

VII. Mutuo/Finanziamento a medio lungo termine

Contratto con il quale la banca (mutuante/finanziatrice) consegna all'affidato (mutuatario/prenditore) una somma di denaro in una o più soluzioni, con l'impegno da parte di quest'ultimo di restituire la somma prestata a determinate scadenze. Di norma è finalizzato a coprire fabbisogni durevoli di liquidità o a finanziare investimenti, con una durata a medio-lungo termine (con scadenze che vanno usualmente dai 18 mesi ai 20 anni) e prevede il rimborso in rate periodiche, che comprendono il capitale da restituire più gli interessi (calcolati a tasso fisso, variabile o misto). Dal punto di vista della garanzia, generalmente il mutuo può essere assistito da ipoteca (mutuo ipotecario), pegno o garanzia personale.

6

GARANZIE PERSONALI E GARANZIE REALI



GARANZIE PERSONALI E GARANZIE REALI

Le garanzie reali sono quelle che gravano su beni (mobili o immobili), quali ad esempio il pegno e l'ipoteca, mentre quelle personali, quali la fidejussione, gravano su un terzo soggetto, che si costituisce garante e risponde dell'obbligazione, con tutto il suo patrimonio, in caso di inadempimento del debitore principale. Le garanzie reali sono pertanto generalmente considerate fattori mitiganti più forti delle garanzie personali.

7

INSOLVENZA



INSOLVENZA

Situazione in cui un soggetto, a cui la banca ha concesso un credito, non è in grado di soddisfare regolarmente, le proprie obbligazioni contrattualmente assunte. La probabilità di default o di insolvenza cresce al peggiorare del rating.



MERITO CREDITIZIO

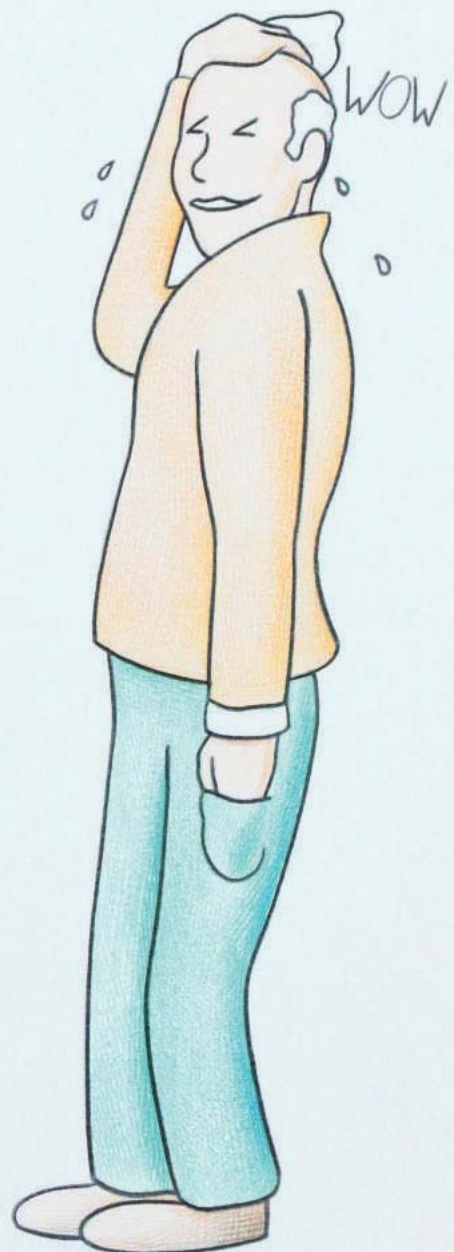
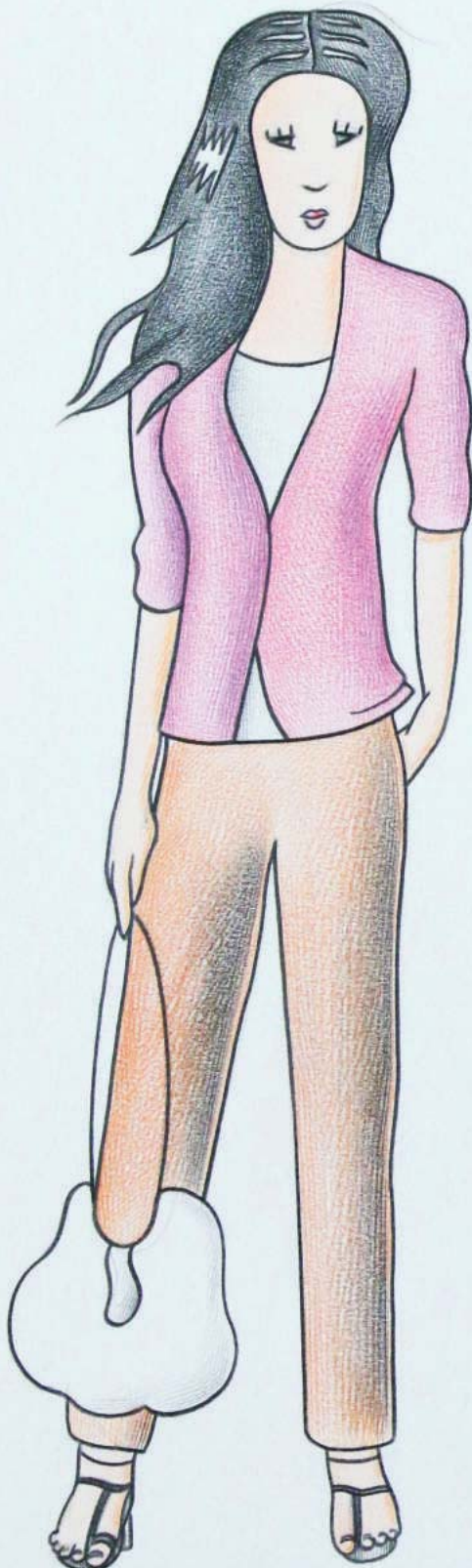


MERITO CREDITIZIO

Affidabilità economico-finanziaria di un soggetto. Tale concetto influisce sul rischio connesso alla concessione di credito a suo favore. In buona sostanza si tratta della valutazione effettuata dalle banche circa la capacità di rimborso del prestito da parte dei clienti affidati. I rating sono dei giudizi/valutazioni sul merito creditizio di un soggetto - impresa o privato - e incorporano il rischio di credito. Per la formazione di tale giudizio vengono valutate informazioni sia quantitative che qualitative.

9

MORATORIA

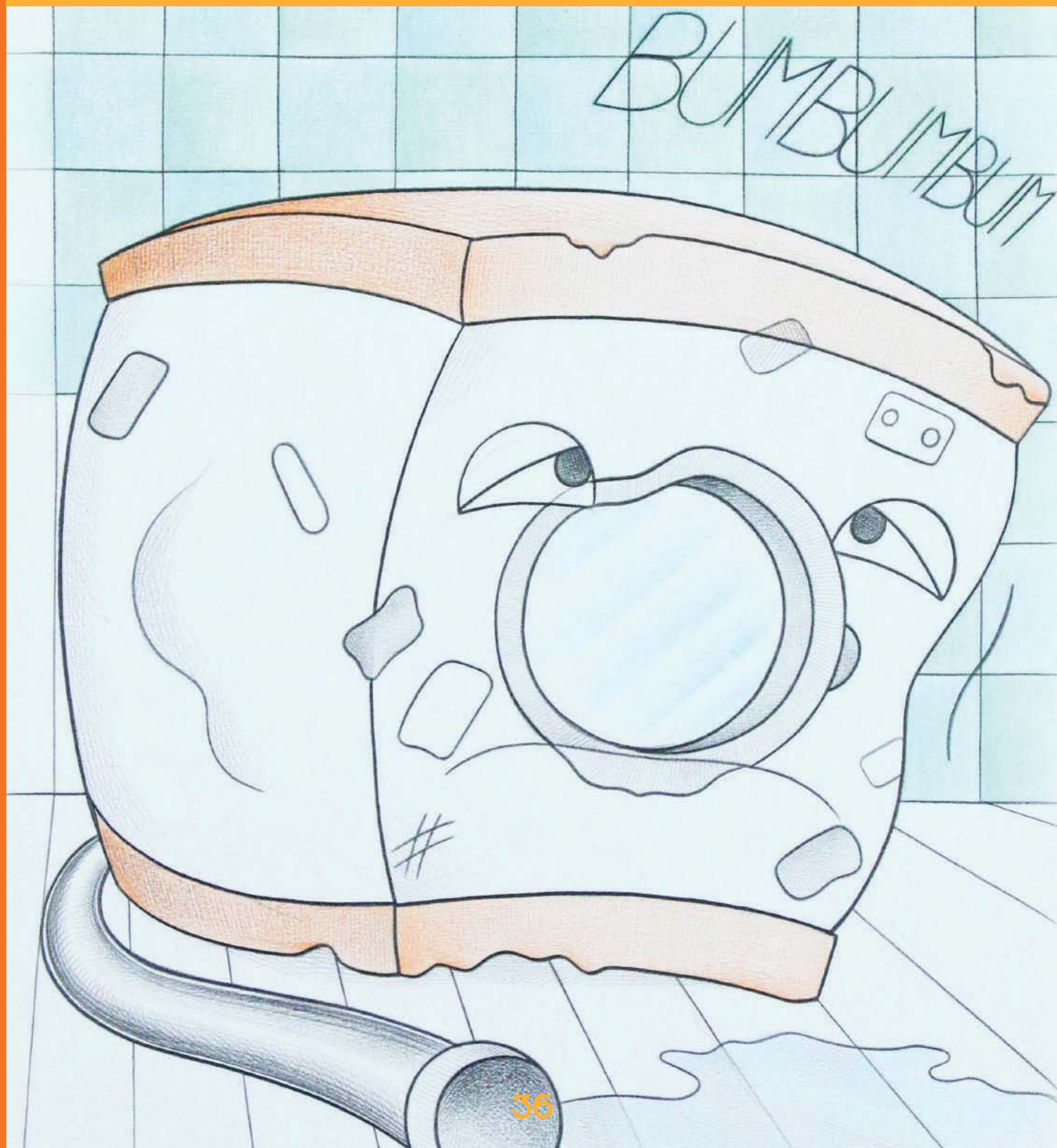


MORATORIA

Periodo concesso dalla banca al cliente che si trovi in temporanea difficoltà, durante il quale sono sospesi i pagamenti (rimborsi di capitale e/o interessi) da parte dell'obbligato e dopo il quale inizia un piano di rimborso graduale del debito, oppure si effettua il pagamento del dovuto. Viene spesso concessa per un lasso di tempo ritenuto sufficiente per superare le difficoltà del soggetto finanziato e la banca può ritenere opportuno aderire alla richiesta poiché non reputa vantaggiose le alternative perseguibili (può risultare infatti preferibile andare incontro, nei limiti del possibile, alle esigenze del debitore piuttosto che tentare di ottenere un soddisfacimento in via giudiziale, talvolta maggiormente oneroso ed aleatorio). Alla concessione di una moratoria spesso si accompagna un accordo di standstill.

10

PERDITA ATTESA



PERDITA ATTESA

Misura adottata per quantificare il rischio di credito e costituita da tre componenti:

1. Esposizione al momento dell'insolvenza [EAD], ammontare dell'esposizione attesa della banca nei confronti del debitore al momento dell'insolvenza,
2. Probabilità di insolvenza [PD], probabilità che una controparte passi allo stato di insolvenza entro un orizzonte temporale di un anno
3. Perdita in caso di insolvenza [LGD], valore atteso del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita in caso di insolvenza e l'importo al momento dell'insolvenza.

11

RISCADENZAMENTO



RISCADENZAMENTO

Modalità di ristrutturazione del debito (cioè una modifica alle condizioni del prestito) concesso ad un soggetto finanziato, che ha difficoltà a far fronte ai propri obblighi nei confronti dei creditori secondo i termini originariamente convenuti. L'accordo può prevedere l'allungamento delle scadenze per i rimborsi e/o la modifica del tasso d'interesse applicato.

12

RISCHIO DI CREDITO

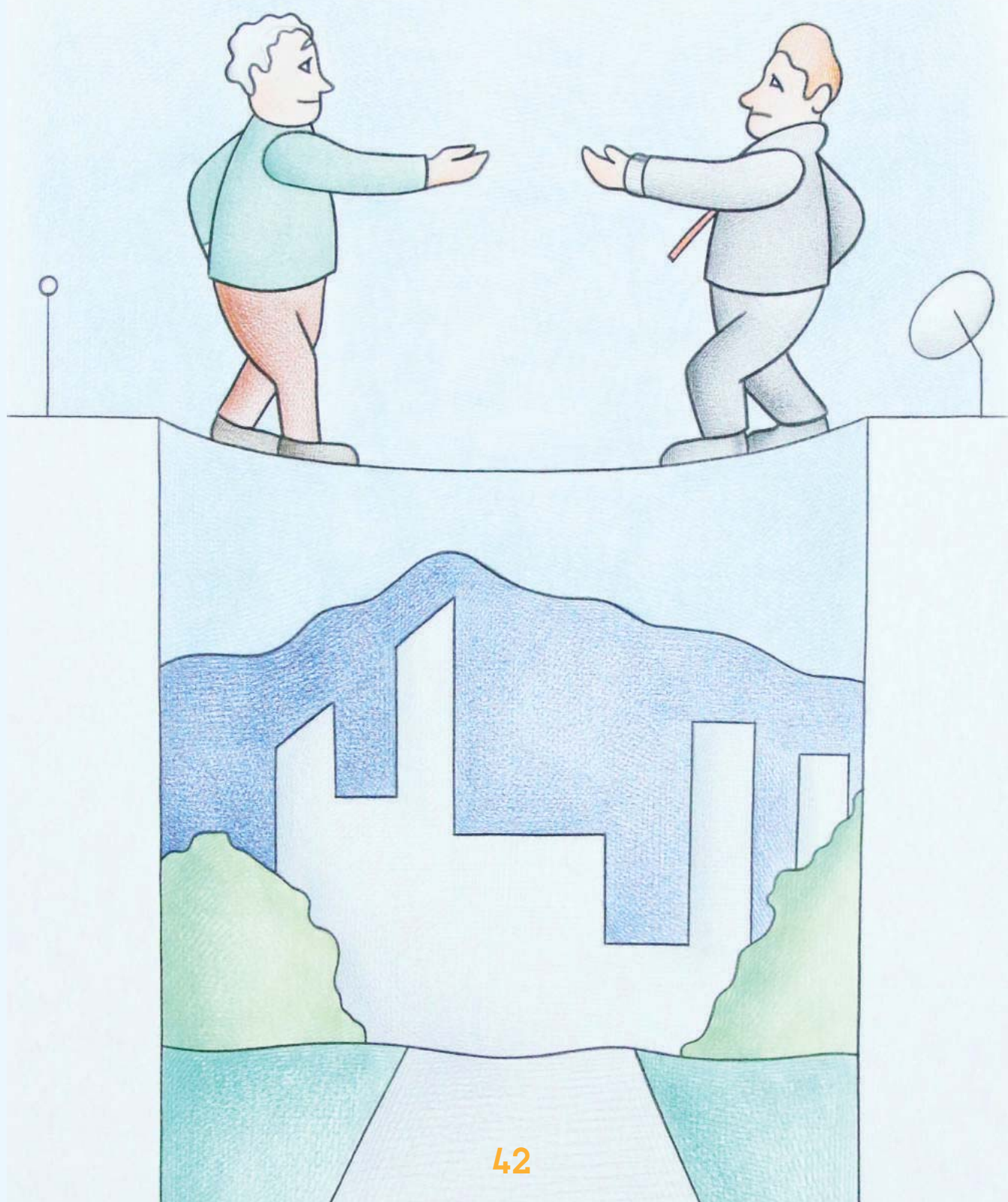


RISCHIO DI CREDITO

È la possibilità che il debitore non sia in grado di far fronte alle obbligazioni di rimborso contrattualmente assunte, determinando così l'insorgere di una perdita per il creditore. Tuttavia, una perdita di valore della posizione creditoria può derivare anche da un deterioramento della situazione economico-finanziaria del debitore il quale, pur continuando a rimborsare quanto dovuto, evidenzia una maggiore difficoltà a pagare i propri debiti. In generale, per rischio di credito si intende la possibilità che, a causa di una variazione inattesa del merito creditizio di un debitore, si incorra in una variazione inattesa del valore del credito.

13

STANDSTILL



STANDSTILL

“Accordo di sospensione” fra una banca e un soggetto finanziato per effetto del quale la banca si impegna a non adire le vie legali per il recupero del credito per un determinato periodo di tempo. Tale accordo serve a concedere tempo al soggetto finanziato in difficoltà, al fine di non compromettere definitivamente il recupero, anche parziale, del prestito concesso.

Selezione delle parole ed elaborazione delle definizioni: Ufficio del Presidente del Consiglio di Gestione in collaborazione con l'Area di Governo del Chief Lending Officer di Intesa Sanpaolo

Vignette: Matteo Notaro

Impostazione grafica: Zeranta Edutainment

